COMUNE DI CHIAVARI
PROTOCOLLO GENERALE
Prot.0040588
Del 29.10.2020
PARTENZA

COMUNE DI CHIAVARI
Area Metropolitana di Genova

Settore VII
Corpo di Polizia Municipale

Tel. 0185 365242
Fax 0185 364885

Chiavari, 28 ottobre 2020

ORDINANZA N. 38/2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE RESTRITTIVE ATTUATE NEL COMUNE DI CHIAVARI PER LA FESTA C.D. "DI HALLOWEEN" - 31 OTTOBRE 2020 E 1° NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i Decreti Legge e le ordinanze del Ministero della Salute che a far data dal 23 febbraio 2020 si sono susseguiti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ultimo:

- D.P.C.M. 24 ottobre 2020;
- Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- Ordinanza del Ministero della Salute 16 agosto 2020;

Visti i provvedimenti di Regione Liguria che a far data dal 23 febbraio 2020 si sono susseguiti in materia di misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ultimo l'Ordinanza n. 73 del 25 ottobre 2020;

Ritenuto opportuno ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla diffusione del virus mediante l'adozione di alcune misure restrittive in via esclusivamente precauzionale e cautelativa al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica;

Viste anche le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Rilevato che è ormai tradizione, negli ultimi anni, organizzare iniziative pubbliche e private per la festa c.d. "di Halloween";

Evidenziato che, in relazione al perdurare della situazione d'emergenza epidemiologica in atto non è legittimamente possibile, nonché pericoloso per il possibile diffondersi del contagio, organizzare iniziative di tal genere e che pertanto l'Amministrazione Comunale non autorizzerà nè patrocinerà alcuna manifestazione in tale ricorrenza;

Tel. 0185 365242
Fax 0185 364885

Ritenuto altresì necessario, al fine di evitare possibili assembramenti nel territorio, vietare in tale ricorrenza lo svolgersi sul territorio comunale di iniziative e manifestazioni pubbliche o private che potrebbero creare problemi di diffusione del contagio dovuti agli assembramenti, allo scambio di oggetti e caramelle, al mancato uso delle mascherine, ecc.;

Dato Atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Comandante della Polizia Municipale dott. Federico Luigi Defranchi Bisso in qualità di responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000;

In via precauzionale e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, oltre a quanto già disposto dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nei giorni **31 ottobre e 1° novembre 2020**:

- è vietata l'organizzazione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi tipologia riconducibili all'evento della festa c.d. "di Halloween";
- è vietata l'organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati riconducibili all'evento festa c.d. "di Halloween";
- è vietato accedere, singolarmente o in gruppi, agli esercizi commerciali e ai pubblici secondo le usanze della festa c.d. "di Halloween";
- è vietato agli operatori commerciali porre a disposizione del pubblico caramelle dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo come d'uso per la festa c.d. "di Halloween".

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata dall'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, il quale prevede che: "Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo".

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore VII
Corpo di Polizia Municipale

Tel. 0185 365242
Fax 0185 364885

DISPONE

Il Comando Polizia Municipale e chiunque altro cui spetti vigileranno sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Genova;
- alla Questura di Genova;
- al Commissariato di P.S. di Chiavari;
- alla Compagnia ed alla Stazione dei Carabinieri di Chiavari;
- alla Brigata Guardia di Finanza di Chiavari;
- alla Polizia Ferroviaria di Chiavari;
- all'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari.

Visto:

IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
(Federico Luigi Defranchi Bisso)

COMUNE DI CHIAVARI - Segreteria Sindaco

IL SINDACO
(Marco Di Capua)